



Istanza dell'atleta Trio Aurora per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla A.S.D. Frimarc Sport (15.076.0332)

La Commissione Tesseramento Atleti – Sez. Dist. Campania-Basilicata-Molise-Puglia-Calabria

- |                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| • Avv. Augusto Mattiello | Presidente          |
| • Avv. Carlo Maione      | Vice Presidente     |
| • Avv. Adolfo Mutarelli  | Componente relatore |
| • Avv. Ennio De Vita     | Componente          |
| • Avv. Luigi Pasciari    | Segretario          |

Letti gli atti di causa, esaminata la documentazione prodotta all'esito dell'istruttoria e dell'udienza per la discussione del merito, presenti per l'atleta istante l'avv. Annalisa Palma, contumace il sodalizio,

### OSSERVA

Con istanza ritualmente notificata, l'atleta Trio Aurora chiedeva lo scioglimento del vincolo per giusta causa imputabile al sodalizio A.S.D. Frimarc Sport per i seguenti motivi:

1. manifesto disinteresse sportivo per omessa convocazione per i campionati 2016-17;
2. omessa visita medica per la stagione sportiva 2014-15, 2015-16, 2016-17;
3. cessione del diritto sportivo e rinuncia all'iscrizione al campionato di competenza.

La società, sebbene avesse ricevuto ritualmente la comunicazione dell'istanza per lo scioglimento del vincolo, non si costituiva.

L'istanza merita l'accoglimento.

Esaminati i motivi posti a base dell'istanza, soprattutto per quanto riguarda l'omessa convocazione all'attività di preparazione atletica per il campionato sportivo 2016-17 e per l'omessa visita medica, sempre per il campionato 2016-17, gli stessi risultano fondati; infatti, l'assenza della società nel presente procedimento conferma quanto contestato dall'atleta.

A tal proposito, è opportuno sottolineare che la prova, sia per quanto riguarda la convocazione all'attività di preparazione per la nuova stagione agonistica, sia per quanto riguarda la visita medica, competeva all'A.S.D. Frimarc Sport e proprio l'assenza di questa rende palese tale disinteresse oltre ad asseverare che l'atleta non è stata né convocata né sottoposta a visita medica.

Ai sensi dell'art. 35, co. 1, del R.A.T., tenuto conto del contemperamento dell'interesse dell'associato e di quello dell'atleta, occorre sottolineare che nel caso specifico il disinteresse dell'associato risulta evidente in quanto non ha provveduto a convocare l'atleta per la stagione



agonistica 2016-17 né a sottoporlo a visita medica; quindi, poiché l'atleta ha interesse a continuare la pratica sportiva della pallavolo, ricorrono nella fattispecie gli estremi della giusta causa per lo scioglimento del vincolo

**P.Q.M.**

Accoglie il ricorso e dichiara l'atleta Trio Aurora ad ogni effetto svincolata dalla A.S.D. Frimarc Sport (15.076.0332). Dispone la restituzione della tassa versata dalla istante.

AFFISSIONE ALBO E DEPOSITO SENTENZA E MOTIVAZIONE 3 dicembre 2016

*F.to Il Presidente CTA sez. distaccata  
Campania-Puglia-Basilicata-Molise-Calabria*

*Avv. Augusto Mattiello*